Nuovo forfait: emissione della fattura analogica dal 2019

Con riferimento alla fatturazione elettronica sappiamo, che non tutti i contribuenti titolari di Partita Iva sono obbligati a utilizzare lo strumento di emissione e gestione del documento fiscale. Sono infatti esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il "**regime forfettario"** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."Un aspetto che sicuramente deve essere curato dal contribuente riguarda la specifica annotazione da riportare in fattura (dalla prima del 2019!) circa l'appartenenza al regime di vantaggio. Infatti, è adeguato indicare in calce alla fattura una dicitura del tipo:

"Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014".

Per quei contribuenti che inoltre sono soggetti a ritenuta d'acconto, come nel caso dei professionisti o degli agenti rappresentanti, è necessario segnalare al committente la non applicazione di tale ritenuta all'atto del pagamento della fattura, in quanto la stessa risulterebbe incompatibile con l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef prevista dal regime in commento.

Dunque, la fattura del forfettario, oltre a contenere la dicitura suddetta, deve anche indicare che trattasi di:

- ***"Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate del 22.12.2011 n. 185820".***

Si ricorda inoltre che, non addebitando IVA al cliente, per le fatture di importo superiore ad Euro 77,47 è dovuta l'imposta di bollo che si assolve con contrassegno telematico (ex marca da bollo) da 2 euro con data antecedente alla fattura da applicare sull'originale riportando la seguante dicitura:

- ***"Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro".***

Esempio professionista:

Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2019

Compenso professionale	€ 600,00
Contributo integrativo 4%	€ 24,00
totale	**€ 624,00**
bollo	€ 2,00
netto a pagare	**€ 626,00**

- *Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014".*
- *Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate del 22.12.2011 n. 185820".*
- *Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro*

Esempio agente:

Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2019

Compenso professionale	€ 600,00
Quota previdenziale enasarco 8,25%	- € 49,50
bollo	€ 2,00
netto a pagare	**€ 552,50**

- *Operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014".*
- *Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto secondo quanto previsto dal punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate del 22.12.2011 n. 185820".*
- *Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro*